

ELBANA SERVIZI AMBIENTALI (ESA) SPA

e

S.C.E.P. srl (Capogruppo Mandataria in A.T.I.)

SERVIZIO DI SMALTIMENTO (COMPRESO PRELIEVO E TRASPORTO)
DEL PERCOLATO EER 19.07.03, PRODOTTO DA IMPIANTI DI
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI E DISCARICHE GESTITE DA
ELBANA SERVIZI AMBIENTALI (ESA) SPA

CIG B252D87E50

Indice

Sommario

Indice	2
Articolo 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)	5
Articolo 2 (Norme regolatrici)	5
Articolo 3 (Definizioni)	5
Articolo 4 (Oggetto e quantitativi di rifiuto)	6
Articolo 5 (Durata del Contratto)	7
Articolo 6 (Proroga tecnica)	7
Articolo 7 (Corrispettivo e revisione del prezzo)	8
Articolo 8 (Sicurezza e rischi da interferenze)	9
Articolo 9 (Personale)	9
Articolo 10 (Referente dell'Appaltatore, RUP e DEC)	10
Articolo 11 (Obblighi dell'Appaltatore e modalità di esecuzione del servizio)	11
Articolo 12 (Impianto di trattamento e di destinazione finale)	13
Articolo 13 (Subappalto)	13
Articolo 14 (Inadempimenti e penali)	14
Articolo 15 (Risoluzione)	14
Articolo 16 (Recesso)	15
Articolo 17 (Divieto di cessione del contratto)	16
Articolo 18 (Cessione del credito)	16
Articolo 19 (Invalidità parziale)	16
Articolo 20 (Responsabilità civile dell'Appaltatore e polizza assicurativa)	16
Articolo 21 (Fatturazione, Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)	17
Articolo 22 (Garanzia definitiva)	20
Articolo 23 (Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore)	21
Articolo 24 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)	21
Articolo 25 (Domicilio contrattuale)	22
Articolo 26 (Riservatezza)	22
Articolo 27 (Trattamento dei dati personali)	22
Articolo 28 (Clausola codice etico)	23
Articolo 29 (Osservanza di Capitolato, leggi, norme e regolamenti)	23
Articolo 30 (Forma e spese contrattuali)	24
Articolo 31 (Foro competente)	24

CONTRATTO TRA

ELBANA SERVIZI AMBIENTALI (ESA) S.P.A., con sede legale in Portoferraio – 57037 (LI) Viale Elba n. 149 Codice Fiscale e Partita IVA 01280440494, in persona del Dott. Massimo Diversi, nato a Portoferraio (LI) il 17/06/1961, CF DVRMSM61H17G912A in qualità di Direttore Generale munito dei necessari poteri (di seguito per brevità **“ESA” “SOL” o “Committente”**)

e

S.C.E.P. S.r.l., con sede legale in Pistoia – 51100 (PT) Via Alessandro Manzoni n. 4 Codice Fiscale e Partita IVA 00961930476, in persona del Sig. Orio Mariani, nato a Ponte Buggianese (PT) il 28/11/1952, C.F. MRNROI52S28G833S, che interviene in qualità di amministratore unico della società (di seguito, per brevità, **“Appaltatore”**)

la Committente e l’Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **“Parte”** e congiuntamente **“Parti”**

PREMESSO CHE

- RetiAmbiente spa è la società *in house providing*, a capitale interamente pubblico, partecipata da 100 (cento) Comuni delle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, a cui l’Autorità d’Ambito ATO Toscana Costa ha affidato, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2035, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell’ambito territoriale ottimale “A.T.O. Toscana Costa”,;
- l’espletamento di tale servizio è effettuato da RetiAmbiente attraverso 9 (nove) Società Operative Locali (di seguito, per brevità, SOL) da essa controllate al 100%, incaricate di attuare la raccolta e gestione dei servizi afferenti l’igiene urbana nel territorio di competenza;
- ELBANA SERVIZI AMBIENTALI (ESA) SPA quale SOL (Società Operativa Locale) del Gruppo che svolge il servizio di raccolta ed igiene urbana sul territorio dell’Isola d’Elba ha indetto, con Bando di gara Prot. 387/2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea una procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per il servizio di SMALTIMENTO (COMPRESO PRELIEVO E TRASPORTO) DEL PERCOLATO EER 19.07.03, PRODOTTO DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI E DISCARICHE GESTITE DA ELBANA SERVIZI AMBIENTALI (ESA) SPA:
 - discarica di Literno in Campo nell’Elba (LI)
 - impianto di Buraccio in Porto Azzurro (LI)
 - ex discarica r.s.u. del “puppaio” in Loc. Rio Albano - Rio (LI)

- ESA prevedeva un quantitativo stimato di rifiuti (EER 19.07.03) pari a 8.400 tonnellate per 24 (ventiquattro) mesi;
- all'esito del confronto concorrenziale, l'offerta presentata dall'Appaltatore indicato in epigrafe – quale Capogruppo/Mandatario di Associazione Temporanea di Impresa (ATI) denominata SCEP/ORIONE – è risultata quella più vantaggiosa come da verbale della I seduta di gara Prot. 344 del 17.07.2024 e da verbale della II seduta di gara Prot. n. 348 del 23.07.2024;
- pertanto ESA ha predisposto la proposta di aggiudicazione in suo favore,
- l'aggiudicazione è divenuta efficace in quanto ESA S.p.A., quale Stazione Appaltante della procedura di gara ha verificato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 D.Lgs. 36/2023 in capo all'Appaltatore il possesso dei prescritti requisiti; pertanto è interesse delle Parti, come sopra rappresentate, regolamentare i propri rapporti nei termini ed alle condizioni specificati nel presente atto;
- in sede di partecipazione alla procedura di gara, l'Appaltatore si è espressamente impegnato a sottoscrivere il Contratto di Appalto con la SOL alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- l'Appaltatore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione del Contratto, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di capitali e di idonea organizzazione, di personale, macchinari, impianti, mezzi tecnici ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi affidati con il presente Contratto, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione ed organizzazione a proprio rischio;
- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, nonché dagli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea formulazione dell'offerta, giudicando il servizio affidato realizzabile ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- l'Appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto e relativi Allegati e di approvare specificatamente le clausole riportate in calce al presente Contratto;
- il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

**Tutto ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare di gara e tutta la documentazione di gara, ancorché non materialmente allegata, sono da considerarsi parte integrante del presente Contratto.

1.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto i relativi Allegati, di seguito indicati:

- a) Capitolato Tecnico/Speciale di Appalto;
- b) Codice Etico del Gruppo RetiAmbiente;
- c) Offerta Economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- d) Garanzia definitiva rilasciata in favore di ESA rilasciata dalla HELVETIA SPA ed avente n 00356/34/50069605 per un importo di Euro 26.149,54= (euroventiseimilacentotrentanove/54) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal presente Contratto;
- e) Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08;
- f) Attestati inerenti alla formazione somministrata ai propri dipendenti/collaboratori;

Articolo 2 (Norme regolatrici)

2.1 Il presente Contratto è regolato, in via gradata: dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle obbligazioni e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto;

- (i) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- (ii) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2.2 Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3 (Definizioni)

3.1 Nell'ambito del presente *Contratto* si intende per:

- **Contratto di Appalto (per brevità anche Contratto)**: il presente atto, compresi tutti i documenti in esso richiamati e ad esso allegati, concluso tra il Committente e l'Appaltatore, che individua la disciplina normativa e contrattuale relativa al servizio di smaltimento (compreso prelievo e trasporto) del percolato EER 19.07.03, prodotto da impianti di

trattamento e smaltimento di rifiuti e discariche gestite ESA SpA;

- **Bando:** il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa;
- **Capitolato Tecnico:** il documento Allegato contenente, altresì, le condizioni, le specifiche tecniche e le modalità di esecuzione del servizio;
- **ESA SpA:** Committente con funzione di Stazione Appaltante;
- **Appaltatore:** l'aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, che conseguentemente sottoscrive il Contratto;

3.2 Le espressioni riportate negli Allegati al presente Contratto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

Articolo 4 (Oggetto e quantitativi di rifiuto)

4.1 Con il presente Contratto la Società affida all'Appaltatore, che accetta, il servizio di smaltimento (compreso prelievo e trasporto) del percolato EER 19.07.03, prodotto da impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti e discariche gestite ESA SpA. Si rinvia integralmente al Capitolato Tecnico per la disciplina di dettaglio delle modalità di esecuzione di tale servizio. Il quantitativo presunto di rifiuto è, in 24 (ventiquattro) mesi, di circa 8.400 (ottomilaquattrocento) tonnellate.

4.2 L'Appaltatore dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni ed iscrizioni necessarie ed adeguate all'espletamento dei servizi richiesti.

4.3 I quantitativi di rifiuto EER 19.07.03 sono stati determinati in via previsionale sulla base dei quantitativi trattati/recuperati di rifiuto 19.07.03 degli anni pregressi dalla SOL (art. 5 del CSA) e, conseguentemente, sono da considerarsi meramente presuntivi di quelli che saranno i quantitativi di rifiuto da trattare/recuperare nell'arco temporale dei 24 mesi di durata del presente Contratto. Pertanto, essendo detti quantitativi stati calcolati su stime di presunti fabbisogni futuri, **essi sono da intendersi meramente indicativi, presuntivi ed in alcun modo impegnativi e/o vincolanti né per la Società né per l'Appaltatore e non costituiscono il minimo contrattuale, potendo subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione al reale fabbisogno della Società derivante dall'andamento della raccolta differenziata.**

L'Appaltatore non può pretendere dalla SOL in caso di richieste di quantitativi diversi e inferiori a quelli presuntivamente stimati o, comunque, in caso di mancata utilizzazione del quantitativo sopra indicato.

4.4 Qualora nel corso di esecuzione del presente Contratto occorra un aumento od una diminuzione delle prestazioni previste, fino a concorrenza del 20% del valore dello stesso Contratto, la Società si riserva la facoltà di richiederne l'esecuzione, alle stesse condizioni previste nel presente atto, e l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

4.5 Qualora anteriormente alla scadenza del termine di durata del Contratto, anche

eventualmente prorogata, l'importo contrattuale sia raggiunto, la Società considererà il contratto come giunto a scadenza e pertanto cessala sua efficacia.

Articolo 5 (Durata del Contratto)

5.1 Il presente Contratto ha durata di nr.24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dal 01.10.2024.

5.2 La durata del presente Contratto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 5.1, allorché:

a) RetiAmbiente S.p.A. e/o le SOL per decisioni assunte dall'organo competente e/o per provvedimenti normativi decada dalla gestione del servizio di igiene urbana;

b) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana - indipendentemente dalla volontà di RetiAmbiente e/o delle SOL- che comportino variazioni ritenute essenziali al presente Contratto;

c) sia esaurito il quantitativo massimo di rifiuto EER 19.07.03 stabilito nel presente Contratto ed indicato nel precedente art. 4.1.

5.3 Si specifica sin d'ora che nelle ipotesi a) e b) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire il servizio

- e il Contratto avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo gestore nell'espletamento dei servizi medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per il servizio effettivamente svolto fino alla data di subentro del terzo gestore.

Nelle ipotesi c) il contratto è risolto.

Le Parti convengono che in ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto da parte dei concorrenti, salvo l'ordinario pagamento delle attività espletate.

5.4 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio di cui al presente Contratto è da considerarsi a ogni effetto finalizzato alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata. Si rinvia al successivo art. 11.9 per la disciplina di dettaglio.

Articolo 6 (Proroga tecnica)

6.1 Qualora in prossimità della scadenza del Contratto, la procedura di gara esperita da ESA SpA o da RetiAmbiente S.p.A. per l'individuazione del nuovo Appaltatore cui affidare - per conto delle SOL - il servizio, non si fosse ancora compiuta o terminata, oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto - ai sensi del comma 11 art. 120 D.Lgs 36/2023 - a proseguire nell'esecuzione delle prestazioni contrattualmente prevista fino all'effettivo subentro del nuovo Appaltatore.

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire tramite PEC almeno 30 (trenta) giorni prima la scadenza del termine contrattuale.

6.2 L'Appaltatore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni del contratto originario in essere.

6.3 La proroga del Contratto è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata da ESA o RetiAmbiente o comunque fino alla data di assunzione dell'esecuzione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento delle prestazioni eseguite.

Articolo 7 (Corrispettivo e revisione del prezzo)

7.1 Per l'esatta e completa esecuzione del servizio oggetto dell'Accordo all'Appaltatore sono riconosciuti i seguenti prezzi derivanti dai ribassi percentuale offerti dallo stesso in sede di partecipazione alla procedura di gara:

Prezzo €/ton IVA ed oneri della sicurezza da interferenza esclusi
61,2608 €/ton + 1,00 €/ton oneri della sicurezza da interferenza

7.2 I prezzi sopra riportati, derivanti dai ribassi offerti in gara, saranno assoggettati alla revisione dei prezzi prevista dall'art. 120 comma 1 lett. a) D.Lgs 36/2023, per effetto dell'art.29 comma 1 lett. a) Decreto Legge 27/01/2022 n. 4, fatta salva la sua conversione in legge e sue eventuali modifiche. Pertanto, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) D.Lgs 36/2023, il contratto di appalto potrà essere modificato senza necessità di indire nuova procedura di gara, qualora, per documentate esigenze di aumento dei prezzi di mercato del gasolio o del trasporto su gomma mercato, sia necessaria una revisione dei prezzi sulla base e nei limiti della vigente normativa e di eventuali decreti attuativi. In tal caso l'Appaltatore deve presentare alla Sol motivata e comprovata richiesta di variazione del prezzo. La revisione verrà effettuata in caso di rinnovo del contratto e sarà attuata a seguito di un'istruttoria svolta dal RUP nei successivi 60 (sessanta) giorni.

7.3 L'importo complessivo massimo presunto e stimato del presente Contratto è di € 514.590,72 (euro cinquecentoquattordicimilacinquecentonovanta,72), oltre IVA e/o di altre imposte o contributi come di legge ed oltre oneri della sicurezza da interferenza ex comma 5 dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 pari ad euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento)

Si rinvia ai successivi art. 20 e 21 per la disciplina di dettaglio, rispettivamente, del corrispettivo e delle modalità di fatturazione.

Articolo 8 (Sicurezza e rischi da interferenze)

8.1 L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività. L'Appaltatore si obbliga a formare ed informare il proprio personale dipendente impiegato nell'esecuzione del presente appalto dei rischi specifici derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

8.2 Le parti hanno sottoscritto ed allegano al presente atto il "*Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni*" (DUVRI) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 e riferito ai rischi specifici da interferenza presenti nel luogo in cui verrà espletato l'appalto, al fine di garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

8.3 L'Appaltatore si obbliga a predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI), necessari ed opportuni ed emana quelle disposizioni e procedure di sicurezza che riterrà opportune per garantire l'incolumità del proprio personale e di terzi.

ESA, si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Appaltatore di quanto sopra descritto.

8.4 L'Appaltatore deve notificare immediatamente ad ESA, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore o di eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi e/o impianti e/o attrezzature della SOL e/o causato danni o perdite della proprietà. Deve altresì trasmettere al DEC Marco Gasparri, entro e non oltre 7 giorni naturali e consecutivi dal suo verificarsi, il rapportino di incidente/infortunio.

8.5 L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare personale, impiegato in attività operative, munito delle necessarie abilitazioni/certificazioni.

Articolo 9 (Personale)

L'Appaltatore si obbliga ad impiegare, nell'esecuzione dell'appalto, personale in numero e qualifiche tali da garantire il puntuale, corretto e regolare svolgimento del servizio. Si obbliga a fornire al medesimo un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle mansioni e conforme agli standard di sicurezza nonché a fornire un cartellino identificativo che il dipendente dovrà indossare durante l'esecuzione del servizio.

9.1 Il personale impiegato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei dipendenti di ESA e deve svolgere la propria mansione con la massima cura ed attenzione sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alla proprietà altrui, e non deve ostacolare il quotidiano e regolare svolgimento dell'attività aziendale. Qualora un dipendente dell'Appaltatore assuma comportamenti non conformi a quanto sopra e segnalati dalla Società, l'Appaltatore deve

assumere i relativi provvedimenti disciplinari e, nei casi più gravi, procedere alla sostituzione del medesimo con altro dipendente ove richiesto dalla SOL.

Il personale impiegato deve prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto di appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danno all'altrui proprietà.

9.2 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del servizio, ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

L'Appaltatore si obbliga altresì a comunicare alla SOL:

- 1) il nominativo del personale impiegato;
- 2) il CCNL applicato al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto;
- 3) ogni variazione nel numero e/o nominativi del personale impiegato nel servizio.

9.3 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 9.2, accertata da ESA e/o segnalata dagli Enti competenti, la Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre alcuna eccezione, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta di ESA, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'esecuzione del servizio.

9.4 In caso di reiterata inosservanza degli obblighi suddetti la Committente può risolvere il Contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 10 (Referente dell'Appaltatore, RUP e DEC)

10.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile nei confronti di ESA per l'esecuzione del presente Contratto il Sig. Orio Mariani raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica mariani@scep.it e al seguente telefono mobile 3351221081. In caso di assenza o impedimento o necessità di sostituzione del Referente è cura dell'Appaltatore indicare il nominativo di un'altra persona.

10.2 ESA nomina quale Responsabile Unico del Progetto, il Dott. Massimo Diversi, e nomina altresì quale Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) il Sig. Marco Gasparri, raggiungibile al l'indirizzo di posta elettronica m.gasparri@esaspa.it e al seguente telefono mobile 335 771 4350. Il Responsabile Unico del Progetto, in coordinamento con il DEC, assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito

al Capitolato Tecnico. Le prestazioni dell'Appaltatore sono soggette a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del presente Contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. In merito alla verifica di conformità si applica l'art. 116 D.Lgs 36/2023.

Articolo 11 (Obblighi dell'Appaltatore e modalità di esecuzione del servizio)

11.1 Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del Capitolato Tecnico nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel Capitolato tecnico.

11.2 L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.

11.3 Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi alle tempistiche, caratteristiche e modalità tecniche indicate nel Capitolato Tecnico e relativi allegati; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle SOL, assumendosene ogni relativa alea.

11.4 Oltre a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, l'Appaltatore si impegna a:

- a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione a regola d'arte del Contratto, del Capitolato Tecnico e dei rispettivi Allegati;
- b) rispettare, ove applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni oggetto di affidamento;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli del servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- d) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ESA;
- e) non opporre alla Società qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative al servizio, al fine di evitarne o ritardarne l'esecuzione della medesima e/o dei servizi ad essa connessi;

- f) manlevare e tenere indenne la Società da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- g) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni vigenti in materia;
- h) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto;
- i) prestare il servizio nei luoghi ed orari indicati nel Capitolato.

11.5 L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, e fermo restando il potere di recesso e risoluzione, l'Appaltatore ha l'obbligo di:

- a) dare immediata comunicazione dell'intervenuta modifica e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale come richiesti da Disciplinare;
- b) dare immediata comunicazione di ogni modifica o del venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnico professionale di cui all'art. 14 del Disciplinare di gara richiesta ai fini della partecipazione;
- b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le attività necessarie per l'esecuzione del servizio oggetto del Contratto salvaguardando le esigenze di ESA e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. Modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la Società nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalla quotidiana ed ordinaria attività svolta dalla Società e/o da terzi autorizzati dalla medesima.

11.6 L'Appaltatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali. L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio, di cui al presente Contratto, è da considerarsi a ogni effetto finalizzato alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e, pertanto, il servizio medesimo dev'essere effettuato con continuità e non può essere arbitrariamente sospeso o abbandonato, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla Legge.

Articolo 12 (Impianto di trattamento e di destinazione finale)

12.1 Il rifiuto verrà trattato esclusivamente presso gli impianti indicati dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara per i quali ESA ha acquisito apposite autorizzazioni ambientali.

12.2 È fatto divieto di utilizzare impianti di trattamento e/o di trattamento/recupero diversi da quelli indicati, se non in caso di comprovata forza maggiore e previo rispetto delle disposizioni di seguito indicate. Per forza maggiore si intendono le cause impreviste, non risolvibili con la diligenza occorrente in relazione alle specificità dell'incarico e comunque non riconducibili, neppure indirettamente, all'Appaltatore. In tale ipotesi l'Appaltatore deve inviare tramite PEC ad ESA apposita richiesta scritta di modifica dell'impianto/impianti allegando:

- documentazione comprovante lo stato di forza maggiore e/o motivazione;
- copia dell'autorizzazione dell'impianto proposto in alternativa nonché di tutta la documentazione all'uopo occorrente;
- dichiarazione di accettazione del rifiuto da parte dell'impianto.

12.3 L'Appaltatore potrà utilizzare detto nuovo impianto solo dopo aver ricevuto espressa accettazione scritta da parte della Committente.

Articolo 13 (Subappalto)

L'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs 36/2023, dichiara che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, intende subappaltare le attività oggetto dell'appalto nella percentuale del 50%.

13.1 Il subappalto è regolato, per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, secondo quanto previsto all'art 119 D.lgs 36/2023 nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera. L'Appaltatore si obbliga nei confronti della SOL a:

- ✓ provvedere al deposito del contratto di subappalto, in originale o in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- ✓ trasmettere, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la SOL, la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti speciali richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 D.Lgs 36/2023;
- ✓ copia autentica del Contratto di subappalto;

la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. La SOL

rilascerà autorizzazione al subappalto solo previa verifica di quanto sopra. L'Appaltatore, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, si obbliga a consegnare, oltre a quanto sopra elencato, la dichiarazione del subappaltatore, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'iscrizione alla White List o in alternativa dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco, indicandone gli estremi e la Prefettura competente. La SOL rilascerà autorizzazione al subappalto solo previa verifica, presso la Prefettura competente, della veridicità dell'autodichiarazione di cui sopra.

13.1 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Società procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti ESA revocherà l'autorizzazione.

Si rinvia integralmente all'art. 119 D.Lgs 36/2023 per quanto qui non espressamente previsto.

Articolo 14 (Inadempimenti e penali)

Si rimanda all'articolo 16 del Capitolato Tecnico. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto della Committente di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

Articolo 15 (Risoluzione)

15.1 La Società potrà risolvere il Contratto, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) l'Appaltatore si trova, al momento dell'aggiudicazione o durante la vigenza del medesimo, in una delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 D.Lgs 36/2023;
- b) sospensione, annullamento o cancellazione dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
- c) sospensione, modifica, revoca e/o scadenza di qualsivoglia autorizzazione da parte di Autorità/Enti competenti necessarie per l'esecuzione del presente appalto;
- d) utilizzo di impianto diverso da quello contrattualmente previsto senza autorizzazione;
- e) mancata applicazione del CCNL di riferimento;
- f) qualora vengano contestate per iscritto nr. 3 inadempienze consecutive nell'arco di 2 mesi in merito al trasporto dei rifiuti e/o programmazione e/o rispetto della normativa ambientale o della sicurezza;

- g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nel 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
- h) subappalto non autorizzato o posto in essere in violazione delle vigenti in materia;
- i) grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza;
- j) utilizzo di automezzi non autorizzati al trasporto dei rifiuti;
- k) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo del RUP o DEC o rifiuto di collaborazione con essi;
- l) mancata integrazione o perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative nei modi e tempi stabiliti dal presente Contratto;
- m) arbitraria sospensione o interruzione della prestazione contrattuale per ragioni imputabili all'Appaltatore o comunque allo stesso riferibile;
- n) in ogni caso di reiterata deficienza/negligenza o grave inadempimento delle prestazioni contrattuali, quando la frequenza o la gravità delle medesime, debitamente accertate e contestate, siano tali da compromettere la buona riuscita o la regolarità delle prestazioni;
- o) ogni altra ipotesi di risoluzione, nessuna esclusa, prevista nel presente Contratto o stabilita dalla vigente normativa in materia.

15.2 Al verificarsi di una o più fattispecie sopra indicate, la SOL darà avvio alla procedura di cui all'art. 122 D.Lgs 36/2023.

15.3 Nel caso di risoluzione l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino allo scioglimento del Contratto, decurtato delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che ESA dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

15.4 In caso di risoluzione l'Appaltatore è tenuto, ove richiesto dalla SOL, ad assicurare l'esecuzione del servizio per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Articolo 16 (Recesso)

16.1 ESA ha la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino la Committente e che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio;
- c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto, tra

cui, a mero titolo esemplificativo, l'invio da parte dell'Appaltatore di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati.

16.2 Fermo restando quanto previsto agli artt. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 D.Lgs 159/2011, la Società potrà altresì recedere per qualsiasi motivo, ai sensi dell'art. 123 D.Lgs 36/2023 anche senza motivazione.

16.3 Nel caso in cui ESA intenda recedere dal Contratto invia, tramite PEC, all'Appaltatore preavviso scritto da inoltrarsi almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

L'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto ed a quanto previsto dall'art. 109 cit, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi altra ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Articolo 17 (Divieto di cessione del contratto)

È fatto divieto all'Appaltatore cedere il presente Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) D.Lgs 50/20106.

Articolo 18 (Cessione del credito)

La cessione del credito è ammessa, previa autorizzazione scritta da parte di ESA ai sensi dell'art. 1360 cod civ, nei limiti e nelle forme di cui all'art. 120 comma 12 D.Lgs 36/2023.

Articolo 19 (Invalidità parziale)

L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del Contratto medesimo presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 20 (Responsabilità civile dell'Appaltatore e polizza assicurativa)

20.1 Con la stipula del Contratto l'Appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezione, sia verso la Committente sia verso i terzi di qualunque infortunio o danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche se eseguite da parte di terzi, sollevando pertanto ESA nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione. Parimenti l'Appaltatore è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti di ESA e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di transito e di scarico all'interno del complesso immobiliare della ELBANA SERVIZI AMBIENTALI SPA.

20.2 A tal fine l'Appaltatore è in possesso di una adeguata polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività ivi incluso l'appalto in oggetto e con l'estensione nel novero dei terzi, della Committenza e dei suoi dipendenti, con massimale, per anno e per sinistro, non inferiore ad

€ 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), a copertura di quanto l'Appaltatore-assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali a persone e danneggiamenti a cose verificatesi in relazione all'attività svolta, comprese le attività complementari, accessorie, connesse e collegate. La copertura tiene altresì indenne l'Appaltatore-assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per infortuni sofferti dai propri prestatori di lavoro.

20.3 La predetta copertura assicurativa deve essere garantita o da una o più polizze che devono essere in valide per tutta la durata del presente Contratto o rinnovate con continuità sino alla scadenza del Contratto. Detta validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del Contratto è condizione essenziale per la vigenza dei medesimi e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente Contratto potrà risolversi.

20.4 Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 21 (Fatturazione, Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

21.1 La fatturazione nei confronti della SOL deve essere effettuata in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72. L'Appaltatore emette mensilmente la fattura, riportando in essa la descrizione dei servizi resi. Tutti i corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore medesimo dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. Pertanto l'Appaltatore non può pretendere, per tutta la durata del Contratto ivi comprese eventuali proroghe o rinnovi, ulteriori compensi, variazioni, revisioni o maggiorazioni del corrispettivo.

La fattura emessa dall'Appaltatore mensilmente deve essere intestata ed inviata ad ESA e riportare il seguente codice destinatario univoco: M5UXCR1. Ciascuna fattura deve contenere i seguenti dati:

- il riferimento al presente Contratto con il relativo CIG B252D87E50;
- il servizio reso con espressa indicazione dell'impianto di destino;
- quantitativo di rifiuto EER 19.07.03 trasportato ed avviato a trattamento/recupero;
- l'importo complessivo fatturato derivante dalla quantità di rifiuto sopra indicata.

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura, senza alcuna responsabilità a carico della Società, a cui pertanto l'Appaltatore nulla potrà chiedere a titolo di interessi per ritardato pagamento.

21.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 60 giorni d.f.f.m., con bonifico sul conto corrente indicato nel proseguo. Il DEC autorizzerà la liquidazione delle stesse previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati in fattura.

21.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine l'Appaltatore dichiara che:

➤ i corretti riferimenti dell'Impresa sono i seguenti:

- Codice Fiscale Impresa SCEP Srl 00961930476

➤ i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti:

Matricola azienda INPS 6303447070 sede INPS competente Pistoia_____;

Codice ditta INAIL 3730384 e sede INAIL competente Pistoia_____;

CCNL applicato: Trasporti_____;

- Codice Fiscale Impresa Orione Srl 01716540503

➤ i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti:

Matricola azienda INPS 6205344435 e sede INPS competente Pisa_____;

Codice ditta INAIL 14170854 e sede INAIL competente Pisa_____;

CCNL applicato: Commercio_____;

Resta inteso che in caso di DURC irregolare si applica quanto previsto dall'art. 11 c.6 D.Lgs 36/2023. La Società, al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

21.4 Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, in cui devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'Appaltatore assicura la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- ✓ comunica che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

SCEP Srl

- UNICREDIT BANCA – Sede di Pistoia – IBAN IT59B0200813807000020178672__

- ✓ dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

- Orio Mariani nato il 28/11/1952 a Ponte Buggianese (PT) CF MRNROI52S28G833S

- ✓ comunica che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

ORIONE SRL

- INTESA SAN PAOLO Agenzia di Livorno – IBAN IT22P030691399900000003311
- BANCO BPM Agenzia di Cascina – IBAN IT60X0503470952000000001073

- ✓ dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

- Michele D'Attoma nato a Firenze il 19/08/1969 CF DTTMHL69M19D612M

- ✓ si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ✓ si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- ✓ si obbliga a dare immediata comunicazione ad ESA ed alla Prefettura del territorio competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

21.5 L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

21.6 Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC.

21.7 La Società ESA verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subappaltatori

ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

21.8 Le singole Società costituenti l'Associazione Temporanea di Impresa ATI ovvero:

S.C.E.P. S.r.l. (Capogruppo Mandataria) attività di gestione dei rifiuti nel rispetto della propria iscrizione all'A.N.G.A. cat 4 classe B e cat 8 classe C, nella misura del 51% del totale dell'appalto

e

Orione S.r.l. (Mandante) attività di gestione dei rifiuti nel rispetto della propria iscrizione all'A.N.G.A. cat. 8 classe B, nella misura del 49% del totale dell'appalto

salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti l'ATI dovranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo dell'Associazione, che l'ATI si impegna a trasmettere in copia. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere antecedentemente all'invio delle fatture "pro quota", apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate relative all'attività svolta dalle imprese associate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.

Articolo 22 (Garanzia definitiva)

22.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto, nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che ESA dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio, a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore presta, in favore della SOL, la garanzia definitiva rilasciata da [HELVETIA SPA] n. [00356/34/50069605] di importopari ad € [26.149,54]. Suddetta garanzia, rilasciata nelle forme e nei limiti di cui all'art.117 D.Lgs 36/2023, contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima - anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della SOL. Tale garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore nei confronti della Committente, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ESA ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

22.2 Tale garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. Copre inoltre:

- l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell'esecutore;
- il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene

eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

22.3 Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dai rispettivi beneficiari. La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione del presente atto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione del contratto, e, comunque, decorsi 3 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice). La garanzia definitiva è progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della SOL verso l'Appaltatore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Il restante 20% verrà svincolato a 3 (tre mesi decorrenti dalla cessazione del servizio).

22.4 L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato alla SOL, indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione. Nel caso di anticipata risoluzione del Contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, la Società si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, ESA ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

Articolo 23 (Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore)

L'Appaltatore non può introdurre alcuna variazione o modifica se non espressamente autorizzato da ESA. Eventuali modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo ad alcun rimborso o pretesa e, ove la Sol lo ritenga opportuno, comporta la messa in ripristino della situazione originaria preesistente secondo le disposizioni impartite da ESA medesima.

Articolo 24 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

24.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto, in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

Articolo 25 (Domicilio contrattuale)

Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente	Per l'Appaltatore
<i>ELBANA SERVIZI AMBIENTALI (ESA) SPA</i>	<i>SCEP Srl</i>
<i>Viale Elba n. 149</i>	<i>Via Alessandro Manzoni n. 4</i>
<i>57037 – Portoferraio (LI)</i>	<i>51100 - Pistoia (PT)</i>
<i>c.a. DEC Marco Gasparri</i>	<i>c.a. Orio Mariani</i>
<i>PEC: elbana.servizi.ambientali.spa@pec.it</i>	<i>PEC: scep srl@pec.it</i>

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Articolo 26 (Riservatezza)

26.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati le notizie, i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto. È inoltre vietato pubblicare articoli e/o foto relativo ai luoghi in cui l'Appaltatore deve svolgere le prestazioni, senza l'esplicito consenso della SOL. Si precisa che tali dati di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con ESA e comunque successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale nei termini di legge. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

26.2 L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di grave inosservanza degli obblighi di riservatezza citati, ESA ha la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla SOL. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto in termini di riservatezza dalla normativa vigente sul trattamento dei dati personali Regolamento UE 679/2019, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e ulteriori provvedimenti in materia.

26.3 Gli impegni di cui al presente articolo assunti dall'Appaltatore si estendono anche agli eventuali subappaltatori.

Articolo 27 (Trattamento dei dati personali)

Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2019 ai propri rappresentanti i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente Contratto e per gli adempimenti

strettamente connessi all'instaurazione e alla gestione dello stesso. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del Contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 28 (Clausola codice etico)

L'Appaltatore dichiara di:

- ✓ essere a conoscenza della normativa di cui alla Legge 190/2012, del D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, della parte generale del Modello 231, del Codice etico, del Piano anticorruzione e della Politica per la prevenzione della corruzione ai sensi della norma ISO 37001 approvati da ESA S.p.A. (reperibili sul sito internet della Società sezione "Società trasparente");
- ✓ di impegnarsi al rispetto dei principi etici di comportamento contenuti nei documenti sopra citati e ad astenersi, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, da qualsivoglia comportamento attivo a configurare un'ipotesi di reato nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui al D.lgs 231/01 e alla Legge 190/2012;
- ✓ non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- ✓ di assicurare per i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);

L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la SOL a risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. ESA S.p.A, potrà, inoltre, agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

Articolo 29 (Osservanza di Capitolato, leggi, norme e regolamenti)

29.1 L'Appaltatore è obbligato, sotto la propria responsabilità, alla piena ed incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Contratto, nel Capitolato nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi. È altresì obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione nel luogo ove è eseguita la prestazione.

29.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 36/2023, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni, a tutte le altre vigenti disposizioni di legge comunitaria, statale e regionale e regolamenti vigenti in materia di trasporto/gestione dei rifiuti.

Articolo 30 (Forma e spese contrattuali)

Il presente Contratto è stipulato nella forma della scrittura privata. Sono a carico dell'Appaltatore eventuali spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra spesa accessoria e conseguente. L'Appaltatore assume a suo carico il pagamento di imposte, tasse e diritti ad essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Committente. La registrazione sarà fatta solo in caso d'uso con spese a carico della richiedente. La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 31 DPR 30/12/1982 n. 955.

Articolo 31 (Foro competente)

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e la SOL, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro ove ha sede legale ESA. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del Contratto o dei Contratti di servizio, l'Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per ESA

Il Direttore Generale

Dott. Massimo Diversi

Per l'Appaltatore

[l'amministratore unico]

[Orio Mariani]

L' Appaltatore dichiara di aver attentamente esaminato e di accettare tutte le clausole che precedono.

